

PREFAZIONE

Esistono svariate pubblicazioni che trattano in modo eccellente la materia delle accise, ma sono, per lo più, orientate a conoscitori consumati della specifica normativa, peraltro in continua evoluzione e caratterizzata da elevato tecnicismo.

La legislazione specifica ha valenza ed efficacia europea ed è assai complessa, un vero labirinto di norme amministrative e tecniche e contempla varie procedure tra le quali spesso è assai difficile e gravoso orientarsi, specialmente quando poi interessano congiuntamente più amministrazioni dello Stato.

Abbiamo perciò volutamente scelto di dare un taglio pratico ed operativo a questa esposizione per indirizzarla a tutti coloro che non sono proprio addetti ai lavori ovvero degli “intenditori” della materia, affrontando con particolare attenzione ed in modo organico gli aspetti burocratici, fiscali e contabili nonché le connesse procedure allo scopo di agevolarne gli adempimenti.

Abbiamo ritenuto utile dare risposte alle istanze più ricorrenti degli operatori del settore, come, ad esempio:

Come/cosa fare per ...

A chi rivolgersi per ottenere l'autorizzazione / la licenza di ...?

Quali sono i documenti necessari per ottenere ...?

Come richiedere l'agevolazione per ...?

Nel testo, però, non sono trascurate le definizioni fondamentali né tralasciati quei riferimenti di contenuto teorico e neppure l'inquadramento degli aspetti amministrativi e giuridici strettamente necessari per una più puntuale conoscenza degli argomenti trattati; l'opera, inoltre, è arricchita di tabelle esplicative e riepilogative in modo da facilitare l'attuazione degli adempimenti previsti.

Abbiamo, inoltre, previsto richiami ed osservazioni per chi potrebbe essere interessato ad approfondimenti e ad una maggiore padronanza della particolare disciplina fiscale.

In definitiva, ci siamo prefissi l'obiettivo di realizzare un manuale semplice e pratico in una materia complessa e difficile, quella del mondo accise, per offrire alcune soluzioni alle istanze degli operatori del settore.

Con la speranza che le informazioni fornite possano essere state utili nella pratica attività, per ogni ulteriore chiarimento, non esitare nel rivolgersi all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

- 1 -

IL REGIME FISCALE DELLE ACCISE

1.1. – Nozioni generali sulla disciplina delle Accise

Nell'ambito dell'imposizione indiretta, un peso rilevante è rivestito dalle accise, imposte che incidono su un gran numero di prodotti e che, dopo l'IVA, portano il maggior gettito all'erario, oltre 42.258 milioni di euro nel 2016.

Lo Stato con le accise, dal latino "accisus" (letteralmente caduto sopra), colpisce un determinato prodotto, prelevando una quota del bene considerato al momento della sua fabbricazione, importazione definitiva ovvero al momento del consumo.

L'accisa, per il consumatore finale, è compresa nel prezzo d'acquisto del prodotto.

Per accisa, quindi, s'intende un'imposta applicata sulla fabbricazione e sul consumo di determinate merci; è un tributo indiretto¹ che colpisce specifiche produzioni e singoli consumi.

In Italia le accise più importanti sono quelle relative ai:

- a) prodotti energetici, in particolare agli oli minerali derivati dalla distillazione e raffinazione del petrolio (ad esempio, benzina, gasolio, gas metano, ecc.);
- b) energia elettrica;
- c) prodotti alcolici (alcole e bevande alcoliche);
- d) tabacchi lavorati.

Come disposto dal T.U.A. all'art. 67, comma 7, per stabilire se un prodotto è sottoposto ad accisa occorre fare riferimento al suo codice di nomenclatura combinata (codice N.C.), rinvenibile al seguente link doganale: <https://aidaonline7.agenziadogane.monopoli.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet>.

L'accisa è un'imposta che grava sulla **quantità** dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul **valore**; mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di **aliquote rapportate all'unità di misura del prodotto**.

Nel caso degli oli minerali, le aliquote d'imposta sono rapportate al volume oppure al peso; ad esempio, nel caso della benzina e del gasolio sono riferite al litro mentre, nel caso degli oli combustibili e del GPL, sono riferite al chilogrammo.

Nel caso dell'alcole e dei prodotti alcolici², l'aliquota fiscale è rapportata al **litro anidro**, cioè all'unità di volume al netto dell'acqua, in pratica al solo contenuto di alcole.

¹ Le **imposte indirette** sono quelle che colpiscono una manifestazione mediata della capacità contributiva del soggetto passivo. Colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene consumata o trasferita.

² Definiti anche "**Spiriti**" secondo una classificazione ormai superata.iti anche "**Spiriti**" secondo una classificazione ormai superata.

Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40° Vol contiene:

$$1 \times 40 : 100 = 0,4 \text{ litri anidri,}$$

nel mentre il litro totale di prodotto è detto **litro idrato**.

Nel caso del gas naturale (metano), trattandosi di un gas, l'aliquota di accisa è rapportata al metro cubo (m³).

Nel caso dell'energia elettrica, l'aliquota fiscale è rapportata al chilowattora (kWh).

L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, sicché l'IVA sui prodotti sottoposti al regime delle accise grava anche sulla stessa accisa.

L'armonizzazione delle accise è stata una condizione indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo (MUE) inaugurato ufficialmente il 1° gennaio 1993.

D'altra parte, il gettito legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, poiché costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese.

1.2. – Il Testo Unico delle Accise (T.U.A.)

La disciplina delle accise ha respiro europeo e, nell'ordinamento nazionale, è condensata nel "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, detto comunemente Testo Unico delle Accise (T.U.A.).

Il testo originario del provvedimento, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 143 alla G.U. n. 279 del 29 novembre 1995, negli anni è stato più volte modificato ed integrato.

Nel seguito è riportato il "Testo Unico delle Accise" emendato con le modifiche e le integrazioni normative intervenute nel tempo ed aggiornato al 1° gennaio 2018.

DEFINIZIONI FONDAMENTALI:

- **Amministrazione finanziaria:** gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette, nonché sui tabacchi lavorati.
- **Art. 1, comma 2, T.U.A. "Ambito applicativo e definizioni".**
- Prodotto "**sottoposto**" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.
- Prodotto "**soggetto**" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ancora assolto.

- Prodotto “**assoggettato**” ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta è stato già assolto.
- **Regime sospensivo**: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’imposta o del verificarsi di una causa estintiva del debito di imposta.
- **Deposito fiscale**: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria.
- **Depositario autorizzato**: Il soggetto, titolare e responsabile di un deposito fiscale, autorizzato dall’Amministrazione finanziaria, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo di un deposito fiscale.
- **Destinatario registrato**: Il soggetto, titolare di deposito, autorizzato dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione a ricevere prodotti in regime sospensivo.
- **Speditore registrato**: Il soggetto autorizzato dalle competenti autorità dello Stato d’importazione unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.
- **Sistema informatizzato**: il sistema informatizzato di cui alla Decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

1.3. – La licenza fiscale d’esercizio

Ogni attività connessa alla fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti in sospensione d’accisa va effettuata in regime di deposito fiscale.

L’istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente pubblico dipendente dall’Amministrazione finanziaria, ed è subordinata al rilascio di un’apposita licenza, comunemente detta “licenza UTF”; inoltre, a ciascun deposito fiscale è attribuito specifico identificativo denominato “codice di accisa”.

Anche l’attivazione e l’esercizio commerciale di attività concernenti merci sottoposte alle imposte sulla produzione e sui consumi ad **accisa assolta**, impongono l’obbligo di munirsi di apposita licenza fiscale di esercizio.

Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all’osservanza di alcune disposizioni di carattere generale:

- a) denuncia dell’attività all’Ufficio delle Dogane (U.D. ex UTF, Ufficio Tecnico di Finanza) competente per territorio;

- b) verifica da parte dell'U.D., previo riscontro della regolarità amministrativa e della completezza della denuncia, al fine di riscontrare la corrispondenza tra lo stato di fatto e gli elementi dichiarati, nonché la rispondenza alle eventuali prescrizioni fiscali;
- c) suggellamento, ove prescritto, nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, delle parti dell'impianto significative ai fini dell'azione di controllo della produzione o del prodotto custodito in regime sospensivo d'accisa;
- d) tenuta di scritture contabili, preventivamente vidimate dall'U.D.;
- e) ogni ulteriore adempimento specifico per la tipologia dell'impianto (opificio o deposito).

All'esito favorevole della verifica, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e versamento, ove previsto, del relativo diritto annuale alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l'Ufficio delle Dogane, competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.

Le licenze fiscali di esercizio sono rilasciate prima dell'inizio dell'attività, hanno validità illimitata e sono soggette solo al pagamento di un diritto annuale di licenza che deve essere corrisposto nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferiscono; per i nuovi impianti e per quelli che abbiano subito modifiche sostanziali ovvero nel caso in cui sia intervenuto il cambio di titolarità, prima del rilascio della licenza.

Non tutte le attività per le quali è prevista il rilascio della licenza fiscale di esercizio sono soggette al versamento del diritto annuale, come, ad esempio, nel caso di:

- a) distributori stradali carburanti;
- b) depositi privati prodotti energetici.

NOVITÀ: Per le attività di somministrazione di prodotti alcolici nei pubblici esercizi di cui al punto c), la licenza fiscale è stata soppressa dal 29 agosto 2017 come sancito dall'art. 1, comma 178 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta Legge annuale della concorrenza 2017) con conseguente modifica dell'art. 29, comma 2 del T.U.A.

Poiché le licenze hanno validità illimitata, non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di rinnovo, ma solo la corresponsione, nei termini prescritti, del relativo diritto annuale.

La licenza è revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

1.4. – Versamento dei diritti di licenza

Si segnalano, di seguito, gli importi vigenti dei diritti di licenza previsti dall'art. 63 del T.U.A.:

- a) Depositi fiscali:
Fabbriche, impianti di lavorazione, trattamento e condizionamento: 258,23 euro.
Tale diritto annuale è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui lubrificanti e gli altri prodotti analoghi e sui bitumi.
- b) Altri depositi fiscali:
Impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi commerciali in regime sospensivo: 103,29 euro.
- c) Depositi ad uso commerciale di prodotti energetici (oli minerali) ad imposta assoluta (assoggettati ad accisa) e di prodotti petroliferi denaturati: 51,65 euro.
Tale diritto annuale è dovuto anche dagli esercenti depositi commerciali dei lubrificanti e di altri prodotti analoghi e sui bitumi. La licenza è rilasciata anche per i depositi commerciali benzene e gli altri idrocarburi i di cui al D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 nonché gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.
Le licenze relative al benzene ed agli altri prodotti soggetti alla disciplina prevista dal D.L. n. 691/1976 nonché quelle per lubrificanti e bitumi, sono distinte da quelle concernenti gli altri prodotti petroliferi, eventualmente rilasciate per i medesimi impianti.
- d) Impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,65 euro.

Per le licenze di esercizio nel settore dell'**energia elettrica** occorre corrispondere il pagamento di un diritto annuale a seconda della tipologia d'impianto nella misura seguente:

- e) Officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento dell'esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata da altri fabbricanti: 23,24 euro.
- f) Officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro.

Non sono sottoposti a denuncia e, pertanto, alla licenza ed al versamento del relativo diritto:

- i gruppi elettrogeni in funzionamento continuo fino alla potenza di 1 kW;
- i gruppi elettrogeni di soccorso fino alla potenza complessiva di 200 kW;
- officina di carica accumulatori elettrici/batterie a scopo commerciale.

Ai fini del rilascio della licenza fiscale, occorre far riferimento ai numeri dei c.c.p. intestati alle competenti Tesorerie Provinciali dello Stato nel cui ambito si esercita l'attività.

I versamenti del diritto della licenza fiscale devono essere:

- versati alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
- imputati al Capo I, Capitolo 1419 con causale: "Diritto di licenza per l'anno ...".

1.5. – Prodotti Energetici

La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ha ristrutturato il quadro comunitario sull'imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità; in particolare la revisione ha comportato:

- L'ampliamento del campo d'applicazione della Direttiva 92/12/CEE, abrogata contestualmente;
- La sostituzione, da 1/06/2007, della categoria "Oli Minerali" con quella più estesa rappresentata dai Prodotti Energetici cui è stata collegata l'Energia Elettrica.
- L'inserimento, nella categoria dei prodotti energetici, degli "Oli Vegetali", di "Alcol Metilico", "Carbone", "Lignite" e del "Coke".
- La sostituzione della precedente denominazione "Gas Metano" con "Gas Naturale".
- L'ampliamento dell'ambito dell'uso non tassato - "fuori campo".

1.5.1. T.U.A. – Art. 21, comma 1

Al comma 1 dell'art. 21 del T.U.A. è riportato l'elenco dei prodotti energetici sottoposti al regime fiscale delle accise.

Nella tabella seguente sono indicati tutti i prodotti riconosciuti come energetici. Alcuni prodotti, contraddistinti con il simbolo (*), sono considerati "energetici" soltanto se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante:

Prodotti Energetici	Note
Carbone fossile	
Lignite	
Coke e semi coke di carbon fossile	
Gas naturale	
Benzine	
Petrolio lampante o kerosene	
Olio da gas / Gasolio	
Olio combustibile denso	
Gas di petrolio liquefatto	
Vaselina	
Paraffina, cera di petrolio	
Bitumi e asfalti	
Preparazioni lubrificanti	
Olio di soia	(*)
Olio di arachide	(*)
Olio di oliva	(*)
Olio di palma	(*)
Oli di girasole	(*)
Oli di cocco	(*)

Altri grassi ed oli vegetali	(*)
Grassi ed oli animali o vegetali	(*)
Margarina	(*)
Metanolo	(*)
Prodotti vari (tra i quali rientra il biodiesel)	(*)

In precedenza la classificazione era limitata agli oli minerali; ora sono considerati prodotti energetici quelle sostanze, indicate con (*) solo se destinate ad essere utilizzate come combustibile per riscaldamento o come carburanti per motori.

1.5.2. T.U.A. – Art. 21, comma 2: Prodotti assoggettati ad accisa

Ai prodotti indicati nell'art. 21, comma 2, è attribuita un'aliquota d'imposta ben definita, riportata nell'**Allegato 1** del T.U.A.

Elenco dei prodotti energetici assoggettati ad accisa

Prodotto energetico	Codici nomenclatura combinata
Benzina con piombo	2710 1131, 2710 1151 e 2710 1159
Benzina	2710 1131, 2710 1141, 2710 1145 e 2710 1149
Petrolio lampante o cherosene	2710 1921 e 2710 1925
Oli da gas o gasolio	da 2710 1941 a 2710 1949
Oli combustibili	da 2710 1961 a 2710 1969
Gas di petrolio liquefatti	da 2711 1211 a 2711 1900
Gas naturale	2711 1100 e 2711 2100
Carbone, lignite e coke	2701, 2702 e 2704

1.5.3. T.U.A. – Art. 21, comma 3: Prodotti energetici soggetti a vigilanza fiscale

I prodotti non citati nel comma 2 sono soggetti a vigilanza fiscale.

Se destinati alla carburazione e combustione sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota del prodotto equivalente (del comma 2).

ELENCO PRODOTTI ENERGETICI SOGGETTI A VIGILANZA FISCALE:

- benzene – Toluene – Xilene³;
- oli greggi di petrolio;
- gas di petrolio: butano, propano;
- vaselina, paraffina;
- miscele bituminose;
- ...

³ Denominati rispettivamente anche Benzolo, Toluolo, Xilolo secondo una classificazione ormai superata.

Qualunque prodotto, non indicato nel comma 1 dell'art. 21 del T.U.A. destinato ad essere utilizzato come carburante, è sottoposto ad accisa con l'aliquota del carburante equivalente (→ elenco del comma 2).

1.5.4. T.U.A. – Art. 21, comma 5

Qualunque idrocarburo, non indicato nel comma 1, se destinato ad essere utilizzato come combustibile per riscaldamento, è sottoposto ad accisa con l'aliquota del prodotto equivalente (→ elenco del comma 2).

Per i prodotti energetici⁴ eccetto gas naturale e carbone:

- il momento generatore dell'imposta coincide con la fabbricazione o importazione definitiva.
- l'esigibilità dell'imposta coincide con l'immissione in consumo del prodotto.

Per Gas Naturale, Carbone, Lignite e Coke:

- il momento generatore e l'esigibilità dell'imposta coincidono con la fornitura al consumatore finale ovvero con quello del consumo per uso proprio.

1.6. – Principali adempimenti in ambito accise

Si riportano le incombenze fondamentali in capo ai vari soggetti obbligati nel settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi significando che più dettagliate indicazioni sono fornite nella trattazione dei vari impianti o attività.

I soggetti obbligati al pagamento delle accise, sono principalmente:

1. depositario autorizzato, titolare e gestore di un deposito fiscale accise;
2. destinatario registrato;
3. spediteiro registrato;
4. altri soggetti (previsti dai vari settori d'imposta).

A) *Obblighi del "Depositario Autorizzato"* (→ art. 5, commi 3 e 4 del T.U.A.)

- a) Prestare una cauzione.
- b) Conformarsi alle prescrizioni eventualmente impartite dall'A.F.
- c) Tenere la contabilità (aggiornata) dei prodotti custoditi e movimentati.
- d) Versare l'imposta alle previste scadenze.
- e) Presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi ai controlli ed agli accertamenti da parte degli organi dall'A.F.
- f) Fornire i locali, l'arredamento e le attrezzature per la vigilanza finanziaria ove prevista.

⁴ Come già detto (T.U.A. – art. 21, comma 1), la precedente classificazione era limitata agli oli "oli minerali".

- g) Sostenere le relative spese per il funzionamento, essendo a suo carico i corrispettivi per l'attività di vigilanza e controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario.

B) *Obblighi Del “Destinatario Registrato”* (→ art. 8 del T.U.A.)

- a) Richiedere ed ottenere:
 - l'apposita autorizzazione dal competente U.D. valida fino a revoca;
 - l'attribuzione codice di accisa.
- b) Adempiere alle prescrizioni dettate dall'U.D.
- c) Deve prestare garanzia per il pagamento dell'accisa.
- d) Non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa.
- e) Deve tenere costantemente aggiornata contabilità dei prodotti ricevuti.
- f) Deve sottoporsi a controlli ed accertamenti;
- g) Provvedere al pagamento dell'accisa entro primo giorno lavorativo successivo dal ricevimento delle merci.

C) *Obblighi Dello “Speditore Registrato”* (→ art. 9 del T.U.A.)

- a) Deve farsi autorizzare dal competente U.D. in relazione alla propria sede legale, facendosi attribuire un codice di accisa per ogni tipologia di prodotti soggetti ad accisa.
- b) Non può ricevere né detenere prodotti in regime sospensivo.
- c) Deve prestare garanzia per il pagamento delle accise.
- d) Deve iscrivere nella contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione.
- e) Deve fornire al trasportatore una copia stampata dell'e-AD.
- f) Deve sottoporsi a controlli ed accertamenti, anche volti a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

1.7. – “Codice d'accisa” e “codice ditta”

Sono identificativi dell'operatore/attività in ambito delle accise.

1.7.1. – Codice d'accisa

Il “**codice di accisa**” identifica univocamente l'operatore economico che opera in regime sospensivo e viene generato automaticamente dal sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rilascio della una licenza di esercizio; in pratica, è una specie di *carta d'identità* degli impianti/soggetti che operano in sospensione d'accisa nell'ambito dell'Unione Europea.

Prescindendo da alcune differenze statali di rappresentazione, tutti i Paesi membri

dell'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2005 hanno armonizzato il proprio codice di accisa, portandolo al formato standard di 13 caratteri fissi alfanumerici come comunicato dall'allora Agenzia delle Dogane, con nota Prot. n. 3305 datata 4 novembre 2004.

Al presente, quindi, il codice d'accisa a livello UE è costituito da una sequenza alfanumerica, ossia da una combinazione di lettere e numeri, pari a 13 caratteri e, in Italia, è attribuito dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agli operatori abilitati in ambito accise: Depositario Fiscale, Destinataro o Speditore Autorizzato. Il "codice Accisa" viene rilasciato dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai soggetti obbligati che operano in sospensione di accisa, ossia che movimentano prodotti per i quali non è ancora sorto il debito di accisa nei confronti dello Stato, essendo il particolare tributo esigibile al momento dell'immissione in consumo del prodotto.

1.7.2. – Struttura e significato della sequenza alfanumerica

Ogni carattere **codice di accisa** ha un proprio specifico significato; analizziamone in dettaglio la composizione di questa particolare sequenza:

- I primi due caratteri identificano lo Stato membro dell'Unione Europea nel quale opera il soggetto assegnatario del codice stesso e cui il **codice** fa riferimento. Si tratta sempre di lettere dell'alfabeto; per l'Italia si è adottata la sigla "IT" corrispondente al codice ISO.
- I due caratteri successivi sono, sempre, due zeri (00) e vengono apposti semplicemente per consentire il raggiungimento del formato standard di tredici caratteri. Infatti, per quanto riguarda l'Italia, poiché i codici assegnati ante 2005 agli operatori del settore erano di 9 caratteri, la sola aggiunta dell'identificativo IT non è sufficiente a raggiungere il numero di 13 caratteri necessario; di conseguenza, è stato deciso di inserire tra il precedente identificativo e l'attuale codice, due zeri, in modo da arrivare al complessivo numero di 13 caratteri. Pertanto, al codice ditta prima del 2005 in uso, occorrerà aggiungere IT00 prima della sigla della provincia iniziale dell'attuale codice assegnato.
- Il 5° ed il 6° simbolo sono, nuovamente, lettere d'alfabeto e stanno ad indicare la sigla della provincia in cui ha sede il deposito fiscale.
- Anche il 7° carattere è una lettera che, generalmente, corrisponde all'iniziale del prodotto interessato e serve ad individuare il *settore d'imposta* nel quale opera il deposito fiscale.

A tale scopo, viene adottata la lettera:


- ✓ "A" per "l'alcole e bevande alcoliche";
- ✓ "V" per il solo Vino;
- ✓ "O" per i prodotti energetici (oli minerali, ecc.);
- ✓ "G" per impianti di produzione di soli oli e grassi vegetali e animali;
- ✓ "T" per i tabacchi;

- I cinque caratteri numerici dall'8° al 12° contraddistinguono lo specifico deposito fiscale, superando, quindi, la semplice denominazione della provincia in cui esso è ubicato.
- L'ultimo carattere, il 13°, computato mediante un apposito algoritmo con riferimento ai precedenti caratteri della sequenza, ha semplicemente funzione di controllo.

Nella struttura sintattica del **codice di accisa**, il riferimento alla provincia corrisponde alla sigla utilizzata per le targhe delle automobili.

Nella figura seguente è rappresentata schematicamente la struttura nazionale del codice d'accisa e ne è data anche descrizione delle vari elementi che concorrono alla sua costituzione:

STRUTTURA DEL CODICE D'ACCISA



Ovviamente questa caratterizzazione è valida solamente in Italia poiché ogni Stato membro dell'Unione Europea ha adottato un differente metodo nell'attribuzione del codice d'accisa rispettando lo standard di 13 caratteri alfanumerici.

A titolo d'esempio, si fa presente che alcuni Paesi UE attribuiscono il codice d'accisa al titolare del deposito fiscale ossia al depositario autorizzato mentre altri al deposito stesso.

1.7.3. – Codice ditta

Il “**codice ditta**” viene rilasciato agli operatori che trattano prodotti per i quali è già stato assolto il debito di accisa e, per uniformità simbolica, presenta, la stessa struttura del codice accisa.

In particolare, varia il 7° carattere, ossia la lettera che contraddistingue il relativo settore d'imposta:

- “Y” per i prodotti energetici (oli minerali, ecc.);
- “X” prodotti alcolici;
- “B” per gli oli lubrificanti.

1.7.4. – Confronto codice accisa e codice ditta

Settore d'accisa	7° carattere del codice	
	Accisa	Ditta
Prodotti energetici	O	Y
Oli Lubrificanti	=	B
Alcole e bevande alcoliche	A	X
Solo vino	V	=
Impianti produzione di soli oli e grassi vegetali e animali	G	=
Tabacchi lavorati	T	=
=		

1.8. – Esigibilità e pagamento delle accise

Alla luce del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.):

Art. 2

Fatto generatore ed esigibilità della accisa

...

Comma 2: L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

- a) l'ammanto in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'art. 4.

Per il versamento all'erario delle accise, sono previste diversi tempi e modi.

Di seguito sono riportate tre tabelle con indicate, in sintesi, modalità e termini per il corretto adempimento del versamento d'imposta.

Nel seguente prospetto sinottico, sono riportate le modalità di pagamento relativamente ai singoli rami d'accisa.

SETTORE D'IMPOSTA	 PAGAMENTO		
	Dove		Come
	In Tesoreria Provinciale dello Stato o versamento con c.c.p.		Con modello F/24 c/o banca, posta o concessionario
	Capo	Capitolo	Codice tributo
Spiriti	I	1401	2802
Birra	I	1402	2803
Oli minerali (prodotti energetici)	I	1409/01	2804
GPL	I	1410/01	2805
Energia Elettrica (accisa)	I	1411/01	2806
Energia Elettrica addizionale (D.L. n. 511/88)	I	1411/02	2807
Gas naturale (metano) autotrazione	I	1412	2809
E.E. maggiori proventi addizionali D.L. n. 511/88	I	1415/02	2811
Gas Naturale (Metano) combustione	I	1421	2814
Oli Lubrificanti e bitume (imposta di consumo)	I	1431	2816
Emissioni	I	1441	2817
Carbone, lignite, coke, (orimulsion)	I	1477	2819
DIRITTI DI LICENZA	I	1419/01	2813
Gli INTERESSI devono essere calcolati in	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI		
Corrispondenza ai giorni di ritardo (cfr. Tabella interessi legali). N.B. Il pagamento può essere eseguito <i>esclusivamente</i> con il modello unificato F/24 poiché per questo tipo di entrata non è ammesso un versamento diretto nelle casse dello Stato da parte del debitore.	Classificazione entrata		Esclusivamente con modello F/24 c/o banca, posta o concessionario
	Capo	Capitolo	Codice tributo
	I	2308	2820
	PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	In Tesoreria provinciale dello Stato (direttamente o con c.c.p.)		Con modello F/24 c/o banca, posta o concessionario
	Capo	Capitolo	Codice tributo
	I	3314	2821

In base alla norma originaria (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995), fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, l'accisa deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto. Il versamento può essere effettuato direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l'importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.

In deroga a tali modalità di versamento:

- A) per i prodotti immessi in consumo nel mese di **luglio**, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;
- B) per i prodotti immessi in consumo nel mese di **dicembre** sono previste due scadenze in applicazione del D.M. 29 ottobre 2012, previa emanazione annuale di un apposito decreto attuativo del MEF che fissa i termini e le modalità di versamento. In particolare, il decreto 29 ottobre 2012 prevede che:
 - I) i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, immessi in consumo e nel periodo **1÷15** dicembre, siano effettuati, nel medesimo anno entro:
 - il **18 dicembre**, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 (di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), senza possibilità di compensare eventuali crediti;
 - il **27 dicembre**, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria.
 - II) Per i prodotti immessi in consumo dal **16 al 31** dicembre, il versamento deve essere eseguito con le modalità ordinarie.

Nella compilazione del modello F24 Accise occorre indicare:

- nella colonna "codice identificativo", il "codice accisa" composto da nove caratteri alfanumerici privo dei caratteri "IT00" (se indicati);
- nella colonna "prov.", la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo;
- nella colonna "ente", la lettera "D".

Il mese e l'anno di riferimento non devono essere indicati.

SCADENZARIO PAGAMENTO ACCISE

Nel seguente quadro sinottico, sono stati riepilogati, distintamente per soggetto obbligato/tipologia d'attività, i termini di versamento dell'imposta.

Attività o soggetto obbligato	Periodicità	Termine di pagamento dell'imposta	Termine invio atti contabili telematici	Termine presentazione dichiarazioni
Depositari autorizzati	Mensile	Giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo	Giornaliero o mensile	=
Destinatari autorizzati	Immediata	Entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo	Entro 5 giorni lavorativi del mese successivo	=
Energia elettrica	Rata mensile di acconto	16 del mese	=	31 marzo anno successivo a quello dell'imposta
Convenzioni energia elettrica	Canone annuo abbonamento	Entro 31 gennaio dell'anno di imposta	=	
Soggetti obbligati gas naturale	Rata mensile di acconto	Ultimo giorno del mese	=	31 marzo anno successivo a quello dell'imposta
Carbone, lignite, coke	Trimestrale	31/3-31/6-31/9-31/12	=	=
Emissioni inquinanti SO ₂ -NO _x	Trimestrale	31/3-31/6-31/9-31/12	=	=
Oli lubrificanti-bitumi	Mensile	Ultimo giorno del mese	Entro mese successivo	=
Depositi commerciali prodotti energetici e alcoli	=	=	Entro 10 giorni lavorativi del 2° mese successivo	=
Depositi commerciali minori	=	=	Entro 31 gennaio dell'anno successivo	=
Diritti licenza esercizio	Annuale	Tra il 1° e il 16 dicembre per l'anno seguente		=

Attenzione: I versamenti e gli adempimenti, anche se soltanto telematici, che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo come disposto con l'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

Nella tabella seguente, inoltre, è riportato l'elenco delle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato cui indirizzate i pagamenti d'accisa nonché il relativo numero di conto corrente.

ELENCO DELLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ALLE QUALI DEVONO ESSERE INTESTATI I VERSAMENTI DELL'ACCISA

Sezioni di tesoreria	Numero del conto corrente ordinario	Sezioni di tesoreria	Numero del conto corrente ordinario	Sezioni di tesoreria	Numero del conto corrente ordinario
Agrigento	206920	Frosinone	207035	Pistoia	2519
Alessandria	1156	Genova	1172	Pordenone	231597
Ancona	3632	Gorizia	4598	Potenza	4853
Aosta	107110	Grosseto	1586		
Arezzo	1529	Imperia	205187	Ragusa	1974
Ascoli Piceno	1610	Isernia	154864	Ravenna	8482
Asti	106146	L'Aquila	202671	Reggio Calabria	217893
Avellino	15849839	La Spezia	202192	Reggio Emilia	3434
Bari	203703	Latina	217042	Rieti	208025
Belluno	11049327	Lecce	1735		
Benevento	150821			Roma	871012
Bergamo	11573243	Livorno	4572	Rovigo	1453
				Salerno	20403846
Bologna	2444	Lucca	2550	Sassari	6080
Bolzano	218396	Macerata	3616	Savona	9175
Brescia	11360252	Mantova	4465	Siena	4531
Brindisi	1727	Massa	2543	Siracusa	1966
Cagliari	5082	Matera	151753	Sondrio	213231
Caltanissetta	205930	Messina	3988	Taranto	1743
Campobasso	152868	Milano	3251	Teramo	5660
		Milano LO	15595465		
Caserta	3830	Modena	5413	Terni	2055
Catania	4952	Napoli	3814	Torino	6106
Catanzaro	237883	Novara	1289	Trapani	202911
Catanzaro KR	16712879	Novara VB	14267116		
Catanzaro VV	16712887				
Chieti	4663	Nuoro	7088	Trento	238386
Como	4226	Oristano	17760091	Treviso	1313
Como LC	15595234				
Cosenza	234872	Padova	2352	Trieste	233346
Cremona	5462	Palermo	4903	Udine	1339
		Parma	1438	Varese	11143211
Cuneo	1123	Pavia	167270	Venezia	3301
Enna	202945	Perugia	6064		
Ferrara	203448	Pesaro	7633	Vercelli	174136
				Vercelli BI	14267140
Firenze	5512	Pescara	205658	Verona	206375
Firenze PO	13464540				
Foggia	150714	Piacenza	2436		
Forlì	5470	Pisa	2568	Vicenza	12225363
Forlì RN	12756417			Viterbo	207019

1.9. – Cali nel settore delle accise

PERDITE DI PRODOTTI DOVUTE A CALI

Per cali s'intendono le perdite irrimediabili, gli ammanchi o le deficienze di prodotti sfusi, accertate fisicamente in meno rispetto alle risultanze contabili.

Sono suddivisi, a seconda dei fenomeni che li ha originati in:

- Cause connesse alla natura stessa dei prodotti, **cali naturali e tecnici**, ai quali si applica la normativa doganale stabilita dal D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, emanato dal Ministero delle Finanze.
- Processi o alle fasi di produzione o di oppure dovuti ai processi o alle fasi di produzione o di lavorazione **cali di lavorazione** tecnicamente ammissibili.

Tali cali, ai quali si impongono le norme dettate dal Ministero delle Finanze con D.M del 18 settembre 1997, n. 383, *vanno preventivamente autorizzati* dal competente Ufficio delle Dogane.

Le norme legislative e regolamentari principali sono contenute e richiamate nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.). In particolare:

Art. 2

Fatto generatore ed esigibilità della accisa

Comma 2: ... Si considera immissione in consumo anche:

- a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'art. 4.

Art. 4

Abbuoni per perdite e cali

Comma 1: In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

Comma 3: Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.


Art. 25

Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa

Comma 6: Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

Nella figura seguente, sono schematicamente rappresentati i cali e le cause da cui dipendono:

Schema di sintesi “Perdite e Cali” nel settore delle Accise



1.10. Abbuoni per perdite, distruzioni e cali nel settore delle accise

In caso di perdita irrimediabile o distruzione parziale o totale di prodotti in sospensione fini d'accisa, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in modo valutato esauriente dall'Amministrazione finanziaria, che l'ammancio dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per causa di forza maggiore.

L'abbuono dell'accisa relativa perdite irrimediabili, distruzioni ed ai cali è disciplinato dall'art. 4 del T.U.A.

L'abbuono non è fruibile in modo autonomo e può essere accordato solo alle seguenti condizioni:

- a) a richiesta del soggetto interessato, anche “una tantum”, per i cali naturali e tecnici;
- b) i cali accertati devono rientrare nei limiti ammessi dalla normativa vigente;
- c) nel caso dei cali naturali e tecnici, le perdite devono dipendere unicamente da cause inerenti alla natura stessa dei prodotti;
- d) l'abbuono dell'accisa può essere riconosciuto anche per ammanchi superiori a quelli ammissibili, purché siano provate e rispecchino quanto specificato per i cali naturali e tecnici, oppure risultino da appositi esperimenti o lavorazioni controllate nel caso dei cali di lavorazione.

Giova far presente che il furto non rientra tra le cause che comportano un abbuono, e quindi non costituisce condizione esimente per il pagamento dell'accisa.

Il furto di prodotti detenuti in regime sospensivo, infatti, non costituisce perdita accidentale né può essere imputabile a fenomeni naturali e, pertanto, è dovuto il pagamento della relativa accisa anche se il è stato rubato.

In tal senso s'è pronunciata, da ultimo, la Corte di Cassazione con la Decisione 7 novembre 2017, n. 26419 in linea con il diritto comunitario e con quanto costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

La Corte di Cassazione ha precisato che il pagamento delle accise è dovuto anche sui prodotti oggetto di furto, restando confinato l'abbuono dell'imposta esclusivamente ai casi in cui gli ammanchi siano da ricondurre a perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o a perdite inerenti alla natura stessa del prodotto.

Infatti, soltanto queste fattispecie, a differenza del furto, impediscono l'effettiva immissione in consumo dei prodotti, giustificando conseguentemente il non dovuto pagamento dell'accisa.

1.11. – La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

Il trasferimento dei prodotti **soggetti** ad accisa (→ art. 6 del T.U.A.) deve avvenire con la scorta del “Documento Amministrativo di Accompagnamento” in formato elet-

tronico e-AD, previsto dal Regolamento CEE n. 2719/1992 e successive modifiche.

Analogamente, il trasporto dei prodotti **assoggettati** ad accisa (→ art. 10 del T.U.A.) deve avvenire con la scorta del cosiddetto D.A.S., acronimo di Documento di Accompanyamento Semplificato, previsto dal Regolamento CEE n. 3649/1992.

Con D.M. 25 marzo 1996, n. 210 e con successivo D.M. 16 maggio 1997, n. 148, è stata regolamentata la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa e di quelli immessi in consumo ad accisa assolta, prevedendo l'adozione dei documenti di scorta merci rispettivamente e-AD (*ex* D.A.A) e D.A.S. realizzati secondo modelli validi per tutti gli Stati membri.

1.11.1. – Circolazione di prodotti in sospensione (soggetti ad accisa)

Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore in Italia il Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, riguardo alle modalità di attuazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio a proposito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione.

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, deve avvenire con un documento amministrativo elettronico di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore.

I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC).

Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario.

Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa all'Amministrazione finanziaria dal destinatario nazionale mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'art. 793, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 2454/93.

In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al

luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato.

La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea.

Navigazione marittima. Procedura per il trasferimento di gasolio denaturato tra depositi fiscali

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito, con la circolare n. 10/D datata 23 giugno 2017, indicazioni in ordine al trasferimento di prodotti denaturati utilizzati per la navigazione marittima.

Condizioni operative

È possibile trasferire il gasolio denaturato, destinato alla navigazione marittima, tra depositi fiscali, alle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento sia effettuato con il documento amministrativo elettronico (e-AD);
- b) la circolazione sia garantita in misura pari al 10% dell'accisa gravante commisurata all'aliquota di accisa del gasolio per autotrazione; in caso contrario non può essere rilasciato il codice di riferimento amministrativo (ARC) e, di conseguenza, la circolazione non può essere effettuata;
- c) nei depositi fiscali siano presenti:
 - un parco serbatoi per lo stoccaggio del gasolio denaturato e del gasolio non denaturato, dotato di sistemi di telemisure storicizzate; il soggetto depositario può anche installare all'interno del deposito impianto di denaturazione del gasolio;
 - un sistema di registrazione delle autobotti in ingresso e in uscita.

L'ADM, tra l'altro, ha evidenziato che i destinatari registrati che effettuano rifornimenti di carburanti denaturati e di oli lubrificanti per la navigazione marittima possono continuare ad esercitare tale attività, anche qualora possano operare in regime di deposito fiscale, nel rispetto di determinati requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo.

Controlli da parte dell'amministrazione finanziaria

Qualora nell'ambito dei controlli da parte competenti organi dell'A.F eseguiti sul deposito fiscale siano riscontrate delle deficienze ovvero delle eccedenze, si fa riferimento a quanto previsto nel merito nel TUA (Testo Unico Accise).

A titolo esemplificativo:

- se le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali superano di oltre

il 2% il calo consentito, va applicata una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al triplo della relativa accisa.

- Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza risulta $> 1\%$ rispetto al calo consentito, l'esercente è punito anche con la multa fino a 2.582 €.

1.11.2. Commercio di Prodotti Energetici 2018. Traders. Depositi Ausiliari. Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

Nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata la nota prot. n. 4716 del 7 febbraio 2018 che tratta il tema dei "Traders", soggetti (commercianti) che operano nel mercato dei Prodotti Energetici appoggiandosi a Depositi fiscali terzi per lo stoccaggio dei prodotti (depositi ausiliari).

Trattasi d'innovazione introdotta dalla Legge n. 205/2017 nell'intento di contrastare il protrarsi di frodi attuate da soggetti operanti nella commercializzazione di carburanti per autotrazione, benzina e gasolio, acquistati a livello intracomunitario, introdotti nel mercato nazionale e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti con totale evasione della relativa IVA al momento della loro immissione in consumo o estrazione dal deposito terzo.

Prodotti interessati

Al presente, i prodotti energetici interessati dalla nuova disciplina sono la benzina ed il gasolio per uso autotrazione (carburante per motori).

Soggetti interessati

I soggetti interessati sono:

- Trader, committenti che, per commercializzare i suddetti prodotti energetici, si avvalgono dell'esistente sistema della logistica petrolifera introducendo e stoccando i prodotti in depositi terzi, soggetti a loro volta regime autorizzatorio.
- Depositi terzi aventi la qualifica di depositi fiscali (art. 28 TUA) ed i destinatari registrati (art. 8 TUA).

La nota fornisce determinate indicazioni ed impone alcune condizioni; in particolare, il Trader deve:

- Essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Avere ottenuto l'Atto di Assenso da parte del depositario autorizzato ad effettuare operazioni commerciali utilizzando il proprio deposito;
- Immissione in consumo ed obbligo di versamento IVA (art. 1, comma 937) della L. 205/2017: Rispettare l'obbligo del pagamento della relativa IVA, anticipatamente all'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale mediante modello unificato F24,

senza possibilità di compensazione. Gli estremi del versamento devono essere indicati nel “riquadro 14” degli esemplari del documento di accompagnamento (DAS);

Nel modello F24 che il soggetto depositante utilizza per il pagamento dell’Iva devono essere anche riportati il codice fiscale ed il codice d’accisa del deposito fiscale o del destinatario registrato.

- Consegnare la ricevuta originale di pagamento IVA al titolare del deposito terzo che, in sua mancanza, è solidalmente responsabile dell’IVA non versata.
- Prestazione di garanzia, nei casi previsti e nelle consuete modalità per il settore accise, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate per una durata di 12 mesi dall’immissione in consumo dal deposito fiscale per un importo pari a quello dell’Iva dovuta.

Copia della garanzia deve essere consegnata al gestore del deposito fiscale.

Giova far presente che, per il deposito fiscale e per il destinatario Registrato che opera in nome e per conto proprio, nulla è variato al riguardo.

Normativa di riferimento:

- Applicazione art. 1, comma 937 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017 ed in vigore da 1/1/2018).
- Nota ADM prot. n. 4716 del 7/02/2018.
- D.M. 13/2/2018. Definisce le modalità attuative della nuova disciplina in base a quanto previsto dall’art.1, comma 942 della L. 205/2017.
- D.M. 12 aprile 2018.

1.11.3. – Circolazione di prodotti ad accisa assolta (assoggettati)

La circolazione di prodotti ad accisa assolta (ndr già pagata) avviene con il Documento amministrativo semplificato (D.A.S) che si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

- a) l’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore alla propria contabilità;
- b) l’esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;
- c) l’esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all’appuramento di cui all’art. n. 11, comma 2, e art. 13, comma 3, del D.M. 25 marzo 1996, n. 210 (merce già immessa in consumo in altro Paese comunitario).

Prima dell’uso, i D.A.S di tipo amministrativo devono essere sottoposti alla vidimazione, mediante bollatura a secco, da parte dell’U.D. territorialmente competente. A tale scopo i modelli devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l’eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento.